

Descrizione violazione e sanzione amministrativa	Norma sanzionatoria
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette, in violazione all' <i>articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011</i> , sul mercato un prodotto tessile senza garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.	Art. 4 , c. 1 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017
La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche al fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un prodotto tessile il cui documento commerciale di accompagnamento, sostitutivo dell'etichetta o il contrassegno, in violazione dell' <i>articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011</i> , è privo dei dati relativi alla composizione fibrosa.	Art. 4 , c. 2 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017
Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione dell' <i>articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1007/2011</i> , mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile privo dell'etichetta o del contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.	Art. 4 , c. 3 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione degli <i>articoli 14, paragrafo 1 , e 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011</i> , immette sul mercato un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta, o sul documento commerciale di accompagnamento di cui al comma 2, fatte salve le tolleranze di cui all' <i>articolo 20 del regolamento (UE) n. 1007/2011</i> , è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.	Art. 4 , c. 4 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017
Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione degli <i>articoli 14, paragrafo 1 , e 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011</i> , mette a disposizione sul mercato prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.	Art. 4 , c. 5 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione degli <i>articoli 5 e 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011</i> , immette sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle dell' <i>allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011</i> espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.	Art. 4 , c. 6 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017
Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione degli <i>articoli 5 e 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011</i> , mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre, diverse da quelle dell' <i>allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011</i> , espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, nonché riportante in modo errato la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» di cui all' <i>articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011</i> è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.	Art. 4 , c. 7 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che, in violazione dell' <i>articolo 16 del regolamento (UE) n. 1007/2011</i> , non foriscano, all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi del <i>regolamento (UE) n. 1007/2011</i> è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.	Art. 4 , c. 8 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell' <i>articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011</i> , immette sul mercato un prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale che non indichi la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.	Art. 4 , c. 9 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017

Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che non ottemperano ai provvedimenti di cui al comma 10 dell'art. 4 del D. Lgs 190/2017 entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.	Art. 4 , c. 11 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017
Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.	(art. 112, comma 4, decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)
Il produttore che viola l'obbligo di indicare la propria identità ed estremi sul prodotto è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.	(art. 112, comma 5, decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)